

Atto del Sindaco Metropolitano

Il giorno 20/12/2023, la CONSIGLIERA DELEGATA Sara Accorsi, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 344

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

U.O. SOCIETÀ

Fasc. 03.02.02/7/2023

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

U.O. SOCIETÀ

Oggetto: *RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART.3 DI CUI AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO, ALLEGATO 4/4 AL D.LGS. 118/2011. AGGIORNAMENTO PER L'ESERCIZIO 2023.*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

- 1) **Aggiorna**, per le ragioni indicate in motivazione, l'atto sindacale n. 309 del 20 dicembre 2022 con il quale erano stati contestualmente approvati i due elenchi che definivano il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna e il perimetro e l'ambito di consolidamento per il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2022, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata in relazione ai criteri definiti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) **Individua** gli Enti, le società e le Aziende componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna per l'esercizio 2022, come da elenco, allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **Definisce** il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2023, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata in relazione ai criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, come da elenco,

allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 4) **Approva** le direttive alle società/Enti compresi nell'elenco degli Enti componenti il Gruppo Amministrazione pubblica della Città metropolitana oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato riferito all'esercizio 2023;
- 5) **Dà atto** che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in quanto costituisce il presupposto necessario per la predisposizione del bilancio consolidato dell'Ente medesimo e per le direttive da impartire agli Enti individuati nel perimetro di consolidamento.

Motivazione:

A partire dall'anno 2015 è obbligatoria la redazione del bilancio consolidato di Gruppo Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 (recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi...").

L'introduzione e l'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato, da parte degli Enti Locali, rientra nel percorso di armonizzazione contabile, avviato con la Legge 42/2009 (in particolare si rimanda alla lett. h), del comma 2, dell'art. 2); nel 2012, con il potenziamento del sistema dei controlli degli Enti Locali, avvenuto attraverso le disposizioni contenute nel D.L. 174/2012 conv. dalla L. 213/2012, il bilancio consolidato è stato ricompreso tra gli strumenti attraverso cui esercitare il controllo sugli organismi partecipati.

Il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 11-bis prevede la redazione, da parte delle predette Amministrazioni, del bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 del citato decreto, così come modificato dal DM 11 agosto 2017 e dal DM 29 agosto 2018.

Tale bilancio consolidato deve essere predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. Il principio contabile di riferimento prevede, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'identificazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante l'individuazione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Con l'atto sindacale n. 309 del 20 dicembre 2022 sono stati contestualmente approvati i due elenchi che definivano il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna, il perimetro e l'ambito di consolidamento per il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2022, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata in relazione ai criteri definiti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

La formulazione del suddetto principio applicato del bilancio consolidato, nella versione conseguente alle modifiche apportate dai citati DM 11 agosto 2017 e DM 29 agosto 2018, stabilisce che costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo sopra richiamato, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ("per organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio"), in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo, così come previsto dai commi 8 e 9, dell'art.11 del D.Lgs. 118/2011;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 - ter, comma 1, del Decreto Legislativo richiamato, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori

alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del Decreto Legislativo sopra richiamato, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione. Le società si distinguono in:

4.1 controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. La prevalenza è calcolata con riferimento alla percentuale (80%) di cui al precedente punto 2 lett. e);

4.2 partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art.11 quinquies,

commi 1 e 3 del Decreto legislativo sopra richiamato, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Si precisa che, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se quotata.

Si rileva inoltre, che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Principio contabile di riferimento, il gruppo può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche e di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi.

Si precisa altresì che anche le società controllate e partecipate, analogamente agli enti strumentali, devono essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio.

Si dà atto che il punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo o per l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% (fino all'esercizio 2017 la soglia di irrilevanza era pari al 10%): totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'Ente"). La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento e pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018 e successivi, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci e gli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Ad ogni modo, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

A decorrere dal 2017 sono invece considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Si precisa che il principio contabile di riferimento, prevede al punto 4.4:

- il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati;
- se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Si ritiene pertanto necessario aggiornare la ricognizione inerente all'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna e degli organismi da includere nell'area di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2023 e di individuare le categorie di Enti secondo le indicazioni contenute nel citato principio applicato ivi comprese le direttive eventualmente necessarie.

Si ritiene di definire gli Enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica per l'esercizio 2023, come evidenziati nell'elenco di cui allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con riferimento alla situazione contabile si ricorda che il Consiglio metropolitano, successivamente all'adozione del Piano Operativo di Razionalizzazione della società partecipate, con delibera n. 47 del 27 settembre 2017, ha approvato la Revisione Straordinaria, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni e integrazioni nonché lo stato di attuazione della Revisione Straordinaria e la Revisione Periodica al

31/12/2017 delle partecipazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 20 del citato D.Lgs. 175, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018. Inoltre, sempre in attuazione dell'art. 20 del più volte richiamato D.Lgs. 175/2016, il Consiglio metropolitano ha proseguito nell'attività di ricognizione annuale delle partecipazioni, definendo lo stato di attuazione della revisione periodica al 31/12/2017 e la Revisione periodica al 31/12/2018, di cui alla delibera n. 70 del 17/12/2019 ed ha successivamente approvato lo stato di attuazione della revisione periodica al 31/12/2018, la Revisione periodica al 31/12/2019, di cui alla delibera n. 37 del 9/12/2020, la Revisione periodica al 31/12/2020, di cui alla delibera n. 51 del 22/12/2021 e la Revisione periodica al 31/12/2021, di cui alla delibera n.68 del 21/12/2022, mentre è in corso di approvazione la Revisione periodica con riferimento alla situazione contabile al 31/12/2022.

Si confermano, anche per il 2023, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, i medesimi organismi strumentali, come definiti ai sensi dal citato art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118, costituiti dalle due Istituzioni (Gian Franco Minguzzi e Villa Smeraldi), che sono comunque già compresi nel rendiconto della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 227, comma 2 ter, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integ.

Si confermano, altresì, quali Enti strumentali partecipati inseriti nel Gruppo Amministrazione Pubblica: l'Acer Bologna, nel quale la Città metropolitana detiene una partecipazione pari al 20%, che è a capo dell'omonimo gruppo e redige il bilancio consolidato con le sue controllate: ACER PRO.MOS S.p.A., partecipata al 51% e ACER SERVIZI S.r.l., partecipata al 100%; Asp Città di Bologna nel quale la Città metropolitana detiene una quota pari al 2%; gli Enti Parchi, di cui l'Ente detiene una quota del 20%; le Fondazioni in cui l'Ente è socio fondatore che sono: Fondazione Villa Ghigi, Fondazione ITS Maker, Fondazione ITL e Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole.

Con riferimento alle società, si conferma l'inserimento nel Gruppo Amministrazione Pubblica:

- delle cinque società in house (Area Blu S.p.A., Autostazione di Bologna S.r.l., Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, Lepida S.c.p.A. e SRM S.r.l.), i cui bilanci, ai sensi del richiamato DM 11 agosto 2017, sono considerati rilevanti a prescindere dalla quota di partecipazione. Si precisa con riferimento a Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione che, a seguito della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico a BolognaFiere S.p.A. in quanto attività estranea a quella strumentale svolta dalla società e della cessione a Ervet S.p.A. del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici con il trasferimento dei relativi dipendenti, in attuazione della legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018; la società è stata sciolta anticipatamente ed è stata posta in liquidazione a far data dal 25 settembre 2018, con la conseguente nomina del liquidatore;
- di Tper S.p.A., società quotata nella quale la Città metropolitana detiene una quota pari al 18,79%;

la società è a capo dell'omonimo gruppo e redige il bilancio consolidato con le sue controllate: Omnibus Soc. cons. a r.l. (51%), TPF soc. cons. a r.l. (97%) TPB Soc. cons. a r.l. (85%), MA.FER S.r.l. (100%), Dinazzano Po' (95,35%), SST S.r.l. (51%), HERM S.r.l. (95%). Si rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del principio contabile di riferimento, il “Gruppo Amministrazione Pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Si sottolinea con riferimento alle società l’inserimento all’interno del Gruppo Amministrazione Pubblica di ART-ER S.c.p.A. “Attrattività Ricerca Territorio” in relazione al perfezionamento della procedura relativa all’acquisizione di n. 8500 azioni, del valore di 1,00 Euro, corrispondenti allo 0,53% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 1.598.122,00, quale società in house, che, ai sensi del richiamato DM 11 agosto 2017, è considerata rilevante a prescindere dalla quota di partecipazione. In merito agli Enti di diritto privato, si evidenzia, per l’esercizio 2023, l’inserimento all’interno del Gruppo Amministrazione Pubblica, dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), associazione alla quale la Città Metropolitana di Bologna aveva già aderito negli esercizi precedenti, senza tuttavia attivare affidamenti di servizi. Nel corso dell’esercizio 2023 con riferimento alla progettualità relativa al “Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro Di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino”, “Parco dell’Innovazione Osservanza” e “Riqualificazione ex cartiera Burgo”, viene riconosciuta la necessità di dare avvio a un sistema di servizi per l’innovazione, dedicati a talenti, aspiranti imprenditori e imprese secondo il paradigma individuato in BIS - Bologna Innovation Square, che vada a sostenere la profilazione della Grande Bologna come Città della Scienza e della Conoscenza, accompagnando gli interventi di rigenerazione e riqualificazione strutturale previsti. L’affidamento in questione precisamente riguarda un servizio di supporto specialistico per lo sviluppo e l’attivazione dello sportello green per le imprese nell’ambito del “Centro ricerche Enea Brasimone” attuato da Città metropolitana nell’ambito della linea progettuale “Piani Integrati -M5C2 -investimento 2.2”del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per le ragioni appena esposte, e considerando inoltre che l’assetto istituzionale dell’AESS è stato concepito affinché la stessa potesse essere configurata quale soggetto in house degli enti associati avente funzione strumentale per gli enti stessi, che mediante affidamenti diretti in house providing, possano incaricare la medesima dell’esecuzione di servizi a proprio beneficio, si è presentata la necessità di attivare, fatte le opportune valutazioni ed i riscontri normativamente richiesti, un percorso finalizzato a valorizzare il rapporto con la predetta Associazione in house providing.

Si ritiene di individuare le seguenti partecipazioni non comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica, in quanto non rientranti nelle definizioni previste dal Decreto e dal Principio Contabile di riferimento: l'Aeroporto G. Marconi S.p.A., società quotata nella quale la Città metropolitana detiene una quota di partecipazione del 2,31% del capitale sociale, BolognaFiere S.p.A., nella quale la Città metropolitana detiene una quota pari al 9,10% del capitale sociale, corrispondente a Euro 14.312.324,00, a seguito dell'esito degli aumenti di capitale effettuati nel corso dell'esercizio 2022 mentre è in corso di perfezionamento l'aumento di capitale in denaro con delega al C.d.A deliberato dall'Assemblea in data 13 novembre 2023 e quello in natura relativo al conferimento in diritto di superficie del Parco Nord, da parte del socio Comune di Bologna; CAAB S.p.A. nella quale l'Ente detiene una partecipazione dell'1,54%; Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. nel quale la Città metropolitana detiene una quota di partecipazione dell'11,43%; Interporto Bologna S.p.A. nel quale l'Ente detiene una quota di partecipazione del 17,56% del capitale sociale. Infatti, tali società non risultano a totale partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali dalla Città metropolitana e in cui la medesima ha comunque una partecipazione al di sotto del 20% e al 10% se quotata.

Si dà atto che per ciascuna delle società e degli Enti sopra indicati e compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica sono stati esaminati i valori dell'attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) relativi all'ultimo esercizio approvato, ovvero il 2022 – ai fini di valutare l'incidenza rispetto ai corrispondenti valori della Città metropolitana di Bologna, oltre che per il calcolo dell'irrelevanza anche con riferimento alla sommatoria delle percentuali dei bilanci 2022 singolarmente considerati irrilevanti. Nel caso della Città metropolitana, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2022 sono i seguenti:

Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale dei ricavi caratteristici
840.603.880,50	499.256.642,97	135.498.354,76

A seguito della predetta disamina si riporta di seguito l'esito, dando atto che la sommatoria delle percentuali dei bilanci 2022 singolarmente considerati irrilevanti, presenta, rispetto al bilancio della capogruppo, un'incidenza del 4,80%, con riferimento all'attivo patrimoniale; del 2,78%, con riferimento al patrimonio netto; del 8,21% con riferimento ai ricavi caratteristici:

Città Metropolitana rendiconto 2022	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale dei ricavi caratteristici
	840.603.880,50	499.256.642,97	135.498.354,76

Area Blu S.p.A. (2,43%)	29.902.505,00	8.377.255,00	27.660.161,00
	3,56%	1,68%	20,41%
Art-ER S.p.A (0,53%)	56.884.557,00	9.603.777,00	22.847.125,00
	6,77%	1,92%	16,86%
Atc S.p.A in liquidazione (37,15)	10.117.626,00	6.020,00	12.236,00
	1,20%	0,0012%	0,009%
Autostazione di Bologna S.r.l. (33,11%)	7.258.953,00	2.018.395,00	2.350.700,00
	0,86%	0,40%	1,73%
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione (32,83%)	10.091.635,00	8.282.005,00	496.844,00
	1,20%	1,66%	0,37%
Lepida S.c.p.A. (0,0014%)	107.341.650,00	74.125.434,00	72.828.128,00
	12,77%	14,85%	53,75%
Srm S.r.l. (38,37)	70.926.016,00	45.804.231,00	127.929.157,00
	8,44%	9,17%	94,41%
Tper S.p.A. (18,79%) Bilancio Consolidato	446.510.000,00	174.309.000,00	290.434.000,00
	53,12%	34,91%	214,35%
Acer Bologna (20%) Bilancio Consolidato	249.033.367,00	109.650.515,00	82.490.232,00
	29,63%	21,96%	60,88%
Asp Città di Bologna (2%)	182.855.268,00	138.571.051,00	102.337.012,00
	21,75%	27,76%	75,53%
Ente di gestione per i parchi e le biodiversità - Emilia Orientale (20%)	8.214.186,65	3.040.481,96	2.614.809,74
	0,98%	0,61%	1,93%
Ente di gestione per i parchi e le biodiversità - Romagna (20%)	5.252.051,68	735.905,90	1.485.278,68
	0,62%	0,15%	1,1%

Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - AESS (6,657%)	2.079.246,00	258.969,00	3.168.043,00
	0,25%	0,052%	2,34%
Fondazione ITL (fondatore) (0,00)	1.564.118,00	468.726,00	1.600.321,00
	0,19%	0,09%	1,18%
Fondazione Scuola di Pace di Montesole (fondatore) (20%). I dati si riferiscono al Bilancio 2022 acquisito il 4 di dicembre	460.623,00	353.284,00	393.879,00
	0,05%	0,07%	0,29%
Fondazione ITS Maker (Fondatore) (0,00)	4.302.049,00	770.092,00	3.583.326,00
	0,51%	0,15%	2,64%
Fondazione Villa Ghigi (fondatore) (33,33%)	720.777,32	208.319,44	936.015,60
	0,09%	0,04%	0,69%
Totale % Bilanci ritenuti irrilevanti con incidenza inferiore al 10%	4,84%	2,77%	8,21%

Si ritiene quindi di considerare nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2023 i seguenti Enti, come evidenziati nell'allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto: Asp Città di Bologna e Acer Bologna per l'incidenza dei parametri indicati dal principio contabile sopra richiamato sul bilancio della Città metropolitana, AESS nonostante l'irrelevanza del Bilancio, in quanto Ente strumentale è destinatario di un affidamento diretto come sopra precisato, nonché delle società in house Area Blu S.p.A., ART-ER S.c.p.A, Lepida S.c.p.A. e SRM S.r.l. che svolgono servizi strumentali in house e Autostazione di Bologna S.r.l. sempre in house, che produce un servizio di interesse generale (nonostante l'irrelevanza del bilancio), in quanto vi è un obbligo di consolidamento, a prescindere dalla quota di partecipazione, ai sensi del citato Decreto Ministeriale 11 agosto 2017 che ha modificato l'allegato 4/4 del richiamato D.Lgs. 118/2011 e la società Tper S.p.A., società quotata nella quale l'Ente detiene una quota superiore al 10% ovvero pari al 18,79%, precisando che il totale dei ricavi caratteristici, derivanti dal bilancio consolidato, sono superiori ai ricavi complessivi della Città metropolitana.

Si ritiene pertanto di non procedere al consolidamento:

- delle Fondazioni, sulla base del principio dell'irrelevanza. Si precisa altresì che nelle Fondazioni

in caso di recesso non si ha la restituzione della quota investita dal socio, mentre, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, in conformità alle disposizioni statutarie relative - se esistono - oppure ad altri Enti che hanno fini analoghi (art.31 c.c.);

- degli Enti di gestione per i parchi, quali Enti pubblici, sulla base del principio dell'irrilevanza, pur detenendo l'Ente una quota di partecipazione del 20%;
- di ATC S.p.A. in liquidazione, sulla base del principio dell'irrilevanza, pur detenendo l'Ente una quota di partecipazione del 37,15%;
- di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, anche se costituita secondo il modello dell'in house providing ma che, a seguito della cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi, non riceve più affidamenti diretti dai soci, come previamente rilevato.

Si dà atto che i due elenchi, saranno aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione 2023. Inoltre si dà atto che la versione definitiva dei due elenchi sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato 2023 e si procederà alla verifica della sussistenza dell'irrilevanza alla luce dei bilanci consuntivi al 31/12/2023 quando si renderanno disponibili.

Si rileva, infine, che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo n. 118) prevede:

- che i componenti del gruppo debbano trasmettere all'Ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dalla capogruppo nel Regolamento di contabilità, ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto dal punto 3.2 del Principio stesso, ovvero entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- che l'amministrazione pubblica capogruppo comunichi agli enti, alle aziende e alle società contemplate nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, che saranno inclusi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio e che trasmetta a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- che la capogruppo impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, con riferimento:
 - ai tempi e modalità di trasmissione dei bilanci e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;
 - alle indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che devono essere trasmesse. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società capogruppo non sono tra loro omogenei, è necessario chiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità

economico patrimoniale e alle società del gruppo le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa e la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011;

- alle istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate le linee guida concernenti i criteri di valutazione del bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Si ritiene quindi di impartire alle società ed Enti compresi nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2023 le seguenti direttive alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario, fornire giustificazioni del mancato adeguamento:

- a) trasmissione entro il 28 febbraio dei crediti e debiti asseverati dall'organo incaricato della revisione legale dei conti;
- b) trasmissione entro il 15 giugno dei bilanci di esercizio approvati dall'Assemblea dei soci, unitamente alla riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011 e alle operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo); in caso di bilancio consolidato i suddetti dati sono richiesti entro il 15 luglio, con riferimento al bilancio consolidato e secondo lo schema di cui all'allegato 11 del D.Lgs. 118/2011; per la società Tper è richiesto di inviare il dettaglio dei rapporti relativi all'affitto ramo d'azienda con SRM (suddivisione per categoria di immobilizzazione come da schema Arconet degli investimenti/ammortamenti/fondi ammortamenti);
- c) esporre nel bilancio d'esercizio le partite verso soggetti del perimetro di consolidamento relativi a rapporti di debito/credito e costo/ricavo per intero, senza compensazioni;
- d) nel caso di partite infragruppo tra Enti e società appartenenti al Gruppo Amministrazione pubblica si chiede di trasmettere alla Città metropolitana le partite già conciliate tra gli Enti coinvolti, ovvero di indicare gli importi coincidenti nelle contabilità dei due enti e società e di evidenziare e motivare le eventuali differenze.

Si dà atto che sarà data informazione del presente atto al Collegio dei Revisori.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 33¹, comma 2, lett. h) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

Il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, come indicato al punto 5 del dispositivo.

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (AGRIESTI CARMELINA - SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE) e il parere di regolarità contabile (BARBIERI ANNA - AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

- a) Elenco degli enti, aziende e società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica
- b) Elenco degli enti, aziende e società componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel bilancio consolidato

Bologna, lì 20/12/2023

per il Sindaco Metropolitano
LA CONSIGLIERA DELEGATA
Sara Accorsi²

¹ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:
omissis

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

h) *esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto;*

omissis

² Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).